IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

SEZIONE CIVILE

nella persona del giudice dott.ssa Elena Meloni, a scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 6385/16 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, promossa da:

[redacted] nato in Repubblica Popolare di Guinea il 21.1.1998, rappresentato e difeso dall'avv. Elvira Spigno come da procura in atti

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Cagliari

resistente - contumace

MOTIVI

Con atto tempestivamente depositato il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale di Cagliari, al fine di ottenere la sospensione, in via cautelare e urgente, dell'efficacia del provvedimento suddetto, nonché il riconoscimento, in via principale, dello status di rifugiato, in via subordinata, della protezione sussidiaria e, in via ulteriormente subordinata, della protezione umanitaria.

Firmato Da: MELONI ELENA GAVINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4cb7921d69982aedd1190d50bcc3fd55

Ha eccepito la contraddittorietà del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale e l'erronea valutazione e falsa applicazione dei presupposti e delle norme relative alla concessione della protezione internazionale, sussidiaria ed di asilo nei confronti del richiedente, nonché la mancanza e contraddittorietà della motivazione.

Il Ministero resistente è rimasto contumace.

All'udienza del 4.10.2017, su richiesta del difensore del ricorrente, è stata ordinata la correzione dell'errore materiale contenuto negli atti e riferito alla data di nascita del ricorrente che è da leggersi e intendersi, sulla base dei documenti prodotti e come risultante dallo stesso verbale della Commissione Territoriale in atti, 21.1.1998.

Ciò premesso, occorre verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal D. lgs. 19 novembre 2007, n. 251, attuativo della direttiva 2004/83 CE, il quale ha disciplinato il riconoscimento dello status di rifugiato e di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95).

In linea con la definizione data dalla Convenzione di Ginevra, l'art. 2 lett. e) individua il rifugiato come il "*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese,..*".

Gli artt. 7 e 8 del medesimo d.lgs. definiscono gli atti e i motivi di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, stabilendo, tra l'altro, che devono essere sufficientemente gravi per natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica o di provvedimenti legislativi o giudiziari discriminatori.

Ciò premesso, in ordine ai presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, deve essere richiamata la giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale "*Ai fini dell'accertamento della fondatezza di una domanda di protezione internazionale, il giudice di merito non può poggiare la propria valutazione sulla esclusiva base della*

Firmato Da: MELONI ELENA GAVINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4cb7921d69982aedd1190d50bcc3fd55

credibilità soggettiva del richiedente, essendo tenuto, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ad un dovere di cooperazione che gli impone di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale, peraltro derivanti anche dall'adozione del rito camerale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente asilo" (vedi Cass. n. 10202/2011).

Inoltre, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del cittadino straniero deve avvenire sulla base dei criteri indicati dall'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007. Tali criteri sono: la verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; la deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; la non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; la presentazione tempestiva della domanda; l'attendibilità intrinseca (vedi Cass. 16202/2012; Cass n. 22111/2014).

In tale ottica, il giudice non può formare il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità soggettiva del richiedente e sull'adempimento dell'onere di provare la sussistenza del "*fumus persecutionis*" a suo danno nel paese d'origine, essendo, invece, tenuto a verificare la condizione di persecuzione di opinioni, abitudini, pratiche sulla base di informazioni esterne e oggettive relative alla situazione reale del paese di provenienza, mentre solo la riferibilità specifica al richiedente del "*fumus persecutionis*" può essere fondata anche su elementi di valutazione personale tra i quali la credibilità delle dichiarazioni dell'interessato (Cass. *Sez.* 1, n. 26056 del 23/12/2010).

La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del cittadino straniero deve avvenire sulla base dei criteri indicati dall'art. 3 del d.lgs n. 251 del 2007. Tali criteri sono:

- la verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- la deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi;
- la non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese;
- la presentazione tempestiva della domanda;
- l'attendibilità intrinseca (Cass. 16202 del 2012; Cass 17 ottobre 2014, n. 22111).

Nel caso di specie, il ricorrente davanti alla Commissione territoriale di Cagliari ha affermato di essere nato nella Repubblica Popolare di Guinea a Bambeto e di essersi

Firmato Da: MELONI ELENA GAVINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4cb7921d69982aedd1190d50bcc3fd55

trasferito, dopo la morte della madre nel 2009, presso la casa dello zio; di essere di etnia Pular e di religione musulmana; di avere lavorato come aiuto magazziniere presso l'attività commerciale dello zio e di avere lasciato il paese nel 203 a causa di un furto di denaro dalla cassa del negozio dello zio il quale aveva accusato il ricorrente della sottrazione dell'incasso sebbene il ricorrente non avesse la disponibilità della cassa che invece era nelle mani del cugino; non essendo stato creduto dallo zio che lo aveva anche picchiato violentemente a causa dell'accusa di furto ed avendo ricevuto minacce di morte dal cugino che era verosimilmente il responsabile del furto, il ricorrente aveva dovuto lasciare il paese diretto in Mali, poi si era trasferito in Algeria e nel 2015 i Libia dove era stato recluso fino all'imbarco alla volta dell'Italia.

Ha dedotto di non poter fare rientro in patria a causa delle minacce di morte ricevute dallo zio e dal cugino.

La Commissione, anche considerando la astratta credibilità del racconto del ricorrente, ha respinto la domanda ritenendo che la vicenda sia riconducibile in via prioritaria non tanto al fatto narrato quanto a ragioni economiche come dimostrato dai successivi trasferimenti del ricorrente in Mali, Algeria, Libia e poi Italia alla ricerca di opportunità di lavoro.

Ciò posto, ritiene il giudice che al di là della credibilità del ricorrente, le rappresentate situazioni non consentono di ritenere sussistente il fondato timore di subire una persecuzione per *"motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica"*.

Deve, quindi, escludersi la configurabilità dei presupposti per il riconoscimento della domanda dello status di rifugiato.

Occorre verificare, ora, la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

L'art. 2 lett. g) del D.lgs. 251/07 definisce prevede che la protezione sussidiaria possa essere concessa al "*cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*".

Firmato Da: MELONI ELENA GAVINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4cb7921d69982aedd1190d50bcc3fd55

Per grave danno, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo citato, deve intendersi il rischio effettivo di subire: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese d'origine oppure c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Orbene, come precisato dalla Suprema Corte "*In tema di protezione internazionale dello straniero, l'esame comparativo dei requisiti necessari per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico ovvero per il riconoscimento della protezione sussidiaria evidenzia un diverso grado di personalizzazione del rischio oggetto di accertamento, atteso che nella protezione sussidiaria si coglie, rispetto al rifugio politico, una attenuazione del nesso causale tra la vicenda individuale ed il rischio rappresentato, sicché, in relazione alle ipotesi descritte alle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, l'esposizione dello straniero al rischio di morte o a trattamenti inumani e degradanti, pur dovendo rivestire un certo grado di individualizzazione, non deve avere i caratteri più rigorosi del "fumus persecutionis", mentre, con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera c) del medesimo articolo, la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto armato nel paese di ritorno può giustificare la mancanza di un diretto coinvolgimento individuale nella situazione di pericolo*" (vedi Cass. n. 6503/2014).

Escluso nel caso in esame qualsiasi pericolo di morte o trattamento inumano e degradante nei confronti del ricorrente, deve verificarsi se possa ricorrere l'ipotesi di cui alla lett. c) dell'articolo citato (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale).

Al riguardo, con sentenza del 30.1.2014 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Quarta sezione) (C-285/12 caso Diakité) ha chiarito che la nozione di "conflitto armato interno", ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, deve essere intesa sulla base del significato abituale nel linguaggio corrente e "*nel suo significato abituale nel linguaggio corrente, la nozione di conflitto armato interno si riferisce ad una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro*". (par. 28)

Dopo aver fornito la definizione di conflitto armato interno ai fini della protezione

Firmato Da: MELONI ELENA GAVINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4cb7921d69982aedd1190d50bcc3fd55

sussidiaria, la Corte passa ad analizzare quando, dato un conflitto armato interno, si potrà arrivare alla concessione della protezione sussidiaria.

In particolare, secondo la Corte, l'esistenza di un conflitto armato interno potrà portare, di per sé, alla concessione della protezione sussidiaria solamente in circostanze eccezionali, ovvero quando gli scontri generino un grado di violenza indiscriminata talmente elevato che un civile correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla sua vita o alla sua persona (par. 30).

In questo contesto, precisa la Corte al par 32, al momento dell'esame della domanda di protezione sussidiaria non è necessario procedere ad una valutazione specifica dell'intensità di questi scontri per determinare - *"indipendentemente dalla valutazione del grado di violenza che ne deriva*" - se la condizione riguardante l'esistenza di un conflitto armato è soddisfatta. E, prosegue la Corte al punto 34, la constatazione dell'esistenza di un conflitto armato non deve essere subordinata ad un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti o a una durata particolare del conflitto, dal momento che "*la loro esistenza"* (organizzazione e durata) è sufficiente affinché gli scontri in cui sono impegnate tali forze armate generino il livello di violenza menzionato al punto 30 della sentenza, dando così origine ad un effettivo bisogno di protezione internazionale del richiedente che corre un fondato rischio di subire una minaccia grave ed individuale alla propria vita o persona.

In tale ottica, si osserva che dal report 2015-16 di Amnesty International di apprende che: "CONTESTO

Il presidente Alpha Condé è stato rieletto a ottobre con il 57,84 per cento dei voti. L'opposizione ha contestato i risultati delle elezioni, parlando d'irregolarità. Durante tutto l'anno, nel contesto di violenze tra membri dei partiti dell'opposizione e di scontri con le forze di sicurezza in episodi collegati alle elezioni, sono morte almeno 20 persone e altre centinaia sono rimaste ferite.

VAGLIO INTERNAZIONALE

La situazione dei diritti umani della Guinea è stata analizzata secondo l'Upr delle Nazioni Unite a gennaio. Sono state espresse varie preoccupazioni, tra le altre cose in merito alle restrizioni alla libertà d'espressione e riunione pacifica, all'uso eccessivo della forza per disperdere i manifestanti e a una cultura dell'impunità all'interno delle

Firmato Da: MELONI ELENA GAVINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4cb7921d69982aedd1190d50bcc3fd55

forze di sicurezza. La Guinea non ha accettato le raccomandazioni riguardanti l'abolizione della pena di morte o la depenalizzazione dell'attività sessuale consenziente tra persone dello stesso sesso.

USO ECCESSIVO DELLA FORZA

Almeno 20 persone sono morte durante le violenze che hanno segnato il periodo elettorale; di queste, almeno la metà sono state uccise dalle forze di sicurezza2. Altre, compresi minori, sono rimaste ferite da proiettili, dall'uso improprio di equipaggiamento antisommossa o in incidenti con veicoli delle forze di sicurezza. A maggio, tre giornalisti sono stati percossi da poliziotti a Hamdallaye, nella regione di Boké.

A giugno, l'assemblea nazionale ha approvato un progetto di legge sul mantenimento dell'ordine pubblico, che definiva modalità e ambiti d'impiego della forza nelle operazioni di contenimento delle proteste. La legge avrebbe potuto limitare il diritto di riunione pacifica: non sarebbero stati permessi raduni pubblici spontanei, mentre le forze di sicurezza avrebbero avuto il potere di disperdere gruppi di manifestanti, fino a prova contraria pacifici, se ritenevano che ci fosse tra loro anche una sola persona armata. Queste disposizioni avrebbero potuto essere basi sufficienti per vietare o reprimere proteste pacifiche".

Alla stregua di quanto sopra rilevato, pur non dovendosi sottovalutare le circostanze riportate nel report sopra trascritto, ritiene il giudice che non possa affermarsi che la Guinea si trovi in una situazione di un conflitto armato rispondente alla definizione data dalla Corte di Giustizia (IV sezione, 30 gennaio 2014) che giustifichi, in quanto tale, la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell'art.14 lettera c) del D. Lgs n.251/2007 per il rischio di esposizione del ricorrente a una situazione di violenza indiscriminata, la richiesta di protezione sussidiaria formulata dal ricorrente deve essere rigettata.

Quanto, infine, alla terza forma di tutela invocata dal ricorrente, ossia al riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, si osserva quanto segue.

L'art. 32 comma 3 del D.lgs. n. 25/08, stabilisce, in proposito, che "*nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5,*

Firmato Da: MELONI ELENA GAVINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4cb7921d69982aedd1190d50bcc3fd55

comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286".

Con riguardo ai presupposti di detta forma di tutela si osserva che la previsione della sussistenza di "gravi motivi di carattere umanitario" al fine di escludere, per il limitato tempo di durata del permesso di soggiorno in questione, il respingimento dello straniero, debba intendersi come riferito a motivi assolutamente contingenti, che riguardano quella particolare persona e che sono connessi all'attuale situazione del richiedente il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Condizione per il rilascio è, dunque, "*una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali e internazionali gravanti sullo Stato italiano*", correlata a condizioni temporali limitate e circoscritte, come previsto dall'art. 32, 3° comma del d.lgs. n. 25/2008 (così Cass. n. 22111/2014).

Nel caso in esame ritiene il giudice che detti motivi sussistano.

Ed invero, il ricorrente, di giovanissima età (è infatti giunto in Italia da minorenne) è tesserato della squadra di (cfr. tabulato dei giocatori e dichiarazione della Polisportiva in atti), è iscritto al secondo anno del corso di Costruzioni Ambiente e Territorio presso l'Istituto Tecnico (cfr domanda in atti) ed ha frequentato regolarmente la prima (a.s. 2016/2017) e la seconda (a.s. 2017/2018) classe del corso di Costruzioni Ambiente e Territorio dell'Istituto di Istruzione Superiore (cfr. certificazione del DSGA in atti).

Ciò posto, ritiene il giudicante che la situazione comunque non tranquillizzante complessiva del paese di provenienza del ricorrente, le traversie sostenute dal ricorrente per giungere in Italia, valutate unitamente al lasso di tempo trascorso dal suo arrivo nel nostro Paese e, soprattutto, alla circostanza che lo stesso ha dimostrato un ottimo grado di inserimento nel tessuto sociale del paese ospitante, avendo manifestato, fin da subito, la volontà e l'impegno nello studio, concretizzatosi nelle proficua frequenza della scuola pubblica nonché l'impegno nell'attività sportiva ad un buon livello agonistico (è tesserato della squadra di calcio) impongano di ritenere che se il giovane ricorrente facesse rientro nel suo paese di origine nelle condizioni citate, potrebbe subire, da un punto di vista psico-fisico, gravissime conseguenze di destabilizzazione ed enormi difficoltà di reinserimento idonee a compromettere l'esercizio dei suoi diritti fondamentali.

Firmato Da: MELONI ELENA GAVINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4cb7921d69982aedd1190d50bcc3fd55

Il ricorso proposto deve, pertanto, essere accolto sotto tale profilo.

Avuto riguardo all'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi, appare equo compensare le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

riconosce a riconosce a [redacted] **nato in Repubblica Popolare di Guinea il 21.1.1998** il diritto alla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art 32 comma 3 D.lgs. 25/08 e dispone la trasmissione degli atti al Questore.

Spese compensate.

Sassari-Cagliari, 27.5.2018

Il Giudice

Dott.ssa Elena Meloni

Firmato Da: MELONI ELENA GAVINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4cb7921d69982aedd1190d50bcc3fd55